

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1658-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1961

(V. Stampato n. 1669)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1961*

Comunicata alla Presidenza il 4 gennaio 1962

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli

INDICE

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE	<i>Pag.</i>	3
LE PARTICOLARI GRÁVI CONDIZIONI DEL BILANCIO COMUNALE DI NAPOLI		6
LA PORTATA E I LIMITI DEL DISEGNO DI LEGGE		7
PROVVEDIMENTI DI ALTRA NATURA		10
CONSIDERAZIONI FINALI		11
DISEGNO DI LEGGE		16

ONOREVOLI SENATORI. — Sulla necessità di adottare provvedimenti legislativi straordinari a favore della città di Napoli, tutti i Gruppi politici sono stati sostanzialmente d'accordo, nell'altro ramo del Parlamento, durante la lunga, animata e contrastata discussione del disegno di legge ora all'esame del Senato. Sol che ciascun Gruppo politico ha guardato il problema da un angolo visuale suo proprio, a volte non tenendo conto però della realtà delle cose e delle effettive possibilità, dei limiti e degli inevitabili condizionamenti che una legge speciale ha in sé e nella sua struttura, come dimostrato dalla storia della legislazione speciale italiana in un secolo della sua unità.

Sarà utile forse fare brevi cenni sui precedenti che hanno portato all'approvazione da parte della Camera dei deputati del presente disegno di legge.

Senza risalire molto indietro nel tempo, basterà ricordare che Napoli vide — con la legge 9 aprile 1953, n. 297 — adottate alcune provvidenze in suo favore attraverso la concessione di contributi straordinari, di lire 3 miliardi all'anno per tre anni, e la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per 35 miliardi per l'esecuzione di un programma di opere pubbliche.

Con la stessa legge venne costituita una Commissione speciale per l'accertamento delle condizioni delle finanze del comune di Napoli. In base alle risultanze di quell'indagine e degli ulteriori sviluppi della situazione economico-finanziaria del comune di Napoli, il Governo presentò, in data 31 ottobre 1959, il disegno di legge recante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

Frattanto erano state già presentate altre due proposte di legge ad iniziativa dei deputati Caprara ed altri (n. 1207) e dei deputa-

ti Lauro ed altri (n. 1384), aventi lo stesso oggetto.

Le tre iniziative congiunte, portate all'esame della Commissione speciale della Camera, in sede legislativa, diedero luogo ad una ampia discussione generale su tutti gli aspetti, poliedrici, della vita napoletana: economici, sociali e di politica generale. A conclusione di questa discussione generale il Ministro del tesoro, onorevole Taviani, il 15 giugno 1960, presentò notevoli e sostanziali modifiche migliorative delle proposte originarie. Su questo nuovo testo si ebbe una ulteriore discussione in Commissione e, successivamente, dopo la richiesta di deferimento all'Assemblea, in Aula, dove i vari Gruppi politici diedero valutazioni diverse delle proposte in esame, talvolta con il nobile, apprezzabile intento di ottenere il massimo risultato possibile a favore di Napoli, tal'altra con il proposito di minimizzare l'opera e lo sforzo che il Governo e la maggioranza parlamentare andavano attuando. Venne infine approvato il testo definitivo oggi al nostro esame con altre importanti modifiche, tenendosi conto altresì, in quest'ultima fase, dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Napoli il 18 febbraio 1961.

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

In sostanza il disegno di legge originario, che si era prefisso lo scopo determinato di mirare al risanamento delle finanze comunali per dare maggiore stabilità al bilancio e per creare, al tempo stesso, nuove fonti di lavoro, ha avuto una notevole dilatazione, facendo compiere al Governo uno sforzo a favore di Napoli mai prima d'ora conosciuto.

Questa la cronistoria che di per sé è più che sufficiente a mettere in rilievo l'importanza

del problema e della soluzione adottata. Naturalmente nella lunga discussione, in tutte le sue diverse fasi, è stata fatta un'analisi completa e dettagliata sulle cause vicine e remote della depressione economica — che vogliamo non diventi più cronica — della città di Napoli e del Mezzogiorno; sulle caratteristiche, sugli aspetti, sulla natura dei complessi, ormai secolari, problemi che angustiano e tengono stretta, come in una morsa, la città di Napoli che dallo splendore di capitale di un regno ha visto, in un secolo, il continuo e progressivo decadimento. Di conseguenza la discussione, portata su questi temi, ha allargato di molto i confini del provvedimento da adottare, investendo problemi di politica generale, relativi al progresso economico e sociale della città e dell'intero Mezzogiorno; problemi che certamente non potevano — come non possono — trovare la loro soluzione attraverso lo strumento, inidoneo a tal fine, di una legge speciale, anche se necessariamente possono assumersi a motivi anche di questa. Sarebbe vana pretesa ed utopia soltanto — anche quando manchi spinta demagogica o sapore retorico — pretendere dall'emanazione di una legge speciale la soluzione dei gravi problemi prospettati, annosi e secolari come è stato esplicitamente affermato. È assurdo infatti voler mutare da un giorno all'altro il volto delle cose, quando su di esse l'erosione del tempo ha scavato solchi profondi che si deve sperare vengano colmati singolarmente.

Ecco perchè la discussione si è quasi sempre concentrata sul problema globale dello sviluppo e del progresso economico-sociale della città ed ha finito a volte per non porre l'accento sull'obiettivo fondamentale da raggiungere, con questa legge: cioè il risanamento delle finanze comunali, e con esso l'avvio al miglioramento della situazione economica generale, attraverso gli interventi previsti e di cui farò parola.

Se le analisi dei gravi e complessi aspetti di depressione economico-sociale di Napoli sono certamente necessarie ed utili al fine di conoscere *in toto* il problema generale, non devono portare al capovolgimento dell'impostazione da dare alla legge speciale.

È evidente che l'effetto più generale della

depressione economica è dato dalla limitata capacità contributiva dei cittadini che — nella specie — a Napoli ha determinato anche il grave dissesto del bilancio comunale. Dissesto che è ad un tempo effetto della depressione e causa di depressione di tutta la vita cittadina.

Ora non v'è dubbio che lo sconvolgimento delle finanze comunali di Napoli è la conseguenza della situazione economica, della povertà, dell'arretratezza e della depressione di tutto l'ambiente in cui la vita economica della città è costretta a muoversi. Ambiente che risente anche della depressione ed arretratezza di tutto il vasto retroterra di Napoli, che fa assumere al problema un carattere del tutto singolare, non riscontrabile in alcun'altra città o zona del Paese.

Pertanto, è certamente un bene mettere a fuoco tutti i problemi di Napoli, evidenziare tutte le carenze e le deficienze di questa città, per tanti versi martoriata, onde richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità e l'urgenza di concentrare gli sforzi e coordinare gli interventi.

Ma non è men vero che l'eccezionalità della situazione richiede un preliminare intervento dello Stato per ripianare un dissesto patologico delle finanze comunali, come obiettivo primo e fondamentale — elemento pregiudiziale indispensabile — di ogni ulteriore intervento sul piano del risanamento economico generale della città e del suo vasto, povero retroterra.

E la riprova è data dalla constatazione che nell'analitica ed approfondita disamina, fatta nell'altro ramo del Parlamento sui temi di carattere generale, in buona sostanza si è screditato il valore delle leggi speciali nel senso di non ritenerle idonee al raggiungimento di obiettivi di così vasta portata, tanto da lamentare che dalla unificazione nazionale ad oggi siano state adottate a catena ben 46 leggi speciali per Napoli la cui efficacia nel tempo è stata assai scarsa, o nulla, per la soluzione dei problemi di fondo.

Ed in tale sede venne giustamente rilevata la contraddittorietà di un tale tipo di impostazione allorquando — con manifesta incoerenza — si chiedeva che l'attuale disegno

di legge speciale dovesse essere tale da rappresentare il toccasana di tutte le piaghe di cui è tuttora dolorante la nobile città partenopea.

L'impossibilità di risolvere con la bacchetta magica tutti i gravi, complessi ed annosi problemi di Napoli, mette in evidenza la serietà dell'impostazione data dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.

In verità penso non possa essere contestata o svalutata l'affermazione che un concreto risanamento economico generale della città di Napoli ed un effettivo slancio verso una meta di progresso e di sviluppo possa solo ottenersi come effetto della politica generale economica del Governo. Dall'intervento cioè coordinato di tutte le branche della pubblica amministrazione, dall'impegno congiunto dei normali stanziamenti di bilancio dei vari dicasteri e degli stanziamenti previsti da leggi speciali, operanti nel sud d'Italia, potranno derivare concreti benefici per Napoli, tali da poter accelerare il processo di sviluppo già iniziato e permettere la auspicata espansione economica e con essa il sollevamento delle condizioni di vita e della capacità contributiva dei suoi cittadini.

In questo quadro dunque si inserisce la nuova legge speciale che — pur avendo di mira, come primo obiettivo, il risanamento della finanza comunale — non manca certo di capacità di proiezione verso la finalità ultima dello sviluppo economico e del progresso sociale, come meglio potrà essere rilevato nell'illustrare le singole disposizioni del provvedimento. È certo — e giova sottolinearlo preliminarmente — che gli interventi previsti dalla legge speciale hanno *carattere integrativo*, aggiuntivo e *non sostitutivo* di altre leggi generali o particolari.

Si tratta perciò di sapientemente coordinare gli interventi in un piano organico di sviluppo, in modo che tutte le energie siano tese e gli sforzi concentrati per accelerare il processo di espansione economica, che ha già avuto il suo avvio, dando a Napoli il posto di rilievo che le compete per la sua particolare situazione e la vastità dei problemi che la riguardano.

Sarebbe ingiusto, a tal proposito, non riconoscere però che tutta la politica econo-

mica e sociale del Governo è orientata verso questo obiettivo ed in particolare nel Mezzogiorno. Infatti tale indirizzo trovò solenne ed autorevole conferma alla Camera dei deputati a conclusione del dibattito sulla politica per lo sviluppo del Mezzogiorno nel febbraio scorso.

È evidente, pertanto, dopo tale premessa, come, anche discutendosi questo disegno di legge, non si intenda prescindere dalla particolare situazione economica e sociale della città di Napoli, anche se questa non possa trovare nella legge in esame il suo toccasana, ma l'avvio ad un equilibrio che assicuri le migliori condizioni di futuro sviluppo generale.

Infatti è nota la gravità e la vastità dei problemi e delle carenze che riguardano Napoli. Non mi fermerò specificatamente su ciascuno di essi, limitandomi a qualche rilievo riassuntivo, sia per le ragioni già esposte, sia perchè la Camera ha esperito un ampio esame della materia, sia perchè l'eventuale ricerca di soluzione in questa sede allargherebbe, oltre i giusti e consentiti limiti, la portata del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione, al segno da procrastinarne la definizione.

Così dicasi per il problema della scuola, che va affrontato tenendo conto dell'insufficienza dei locali in rapporto al continuo, notevole incremento demografico dell'infanzia, e dell'edilizia popolare, dove la situazione è ancora molto pesante per l'elevato indice di affollamento di Napoli (2,1), superiore a quello medio nazionale (1,4), con una densità di popolazione di 8.850 abitanti per chilometro quadrato.

Anche lo sviluppo del porto, le cui opere sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e la necessità della ulteriore industrializzazione vanno guardati come problemi di carattere generale, la cui incidenza è notevole su tutta l'economia nazionale.

A tal proposito, per dovere d'obiettività ed in omaggio alla verità, non va taciuto però che anche in questi settori il processo di sviluppo, anche se lento ed in ritardo, è già in atto da tempo.

Napoli, nell'ultimo conflitto, a seguito dei numerosi bombardamenti, ha subito dan-

ni di portata incalcolabile con la distruzione del suo porto e delle sue industrie. Ebbene, il porto è stato ricostruito ed ampliato, come ricostruiti ed ammodernati sono stati gli impianti industriali. Noto sviluppo ha avuto l'edilizia, anche se resta ancora molto da operare in tale settore. Ed inoltre nuove iniziative industriali sono sorte, con la creazione e l'installazione di nuovi impianti, finanziati per parecchie decine di miliardi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli e dall'I.S.V.E.I.MER. mentre l'I.R.I., per ricostruzioni e nuovi impianti, ha operato investimenti per oltre 200 miliardi.

Del resto l'esigenza dell'industrializzazione è di vitale interesse per Napoli, che ha una tradizione notevole in tale settore e maestranze già preparate.

E la legge speciale interviene direttamente in tale materia, estendendo a Napoli, con l'articolo 8, i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634. In tal modo Napoli avrà un posto di rilievo nel processo di sviluppo industriale del sud e gli enti a partecipazione statale a loro volta dovranno far sentire una loro più massiccia presenza, mentre è da auspicare che anche l'iniziativa privata, incoraggiata dalla legislazione a favore del Mezzogiorno, concentri i suoi investimenti a Napoli e nel sud. Occorre una opportuna azione di stimolo.

Tutto ciò va ricordato e sottolineato a conferma della bontà della tesi secondo cui gli effetti benefici e risanatori della legge presente — in concomitanza con le altre provvidenze — si faranno notevolmente sentire nel corso della sua applicazione, rendendo possibile confidare che la situazione economica generale, in prosieguo di tempo, possa modificarsi e dare a Napoli la necessaria autosufficienza.

Si avrà così la ragionevole speranza che in un congruo lasso di tempo le condizioni economico-sociali di Napoli potranno notevolmente migliorare. Di conseguenza più elevato sarà il tenore di vita dei cittadini ed accresciuta la loro capacità contributiva, con riflessi positivi sulle condizioni della finanza comunale.

LE PARTICOLARI GRAVI CONDIZIONI DEL BILANCIO COMUNALE DI NAPOLI

Necessita, e con urgenza, provvedere al risanamento del bilancio comunale, non potendosi attendere il compiersi del processo di sviluppo, risolutivo al fine di raggiungere il pieno assestamento di esso.

Ogni ulteriore attesa sarebbe di grave nocumento e porterebbe alla paralisi amministrativa il comune di Napoli.

Del resto il risanamento del dissesto finanziario del Comune è già un fatto positivo nel quadro della situazione economica generale. Quando a ciò si aggiunga che la legge speciale contiene numerose disposizioni rivolte direttamente allo sviluppo economico ed al progresso sociale della città di Napoli, si ha la coscienza tranquilla di operare per il bene e nell'interesse di quelle popolazioni.

Lo squilibrio del bilancio del comune di Napoli è davvero impressionante. Soltanto un terzo delle spese può essere coperto dalle entrate, onde la situazione debitoria si è andata sempre più aggravando nel corso degli anni. I mutui ricorrenti per il ripiano dei bilanci sono aumentati con progressione quasi geometrica, appesantendo gli oneri patrimoniali, ed incrementando le spese per quote di ammortamento e interessi.

Il disavanzo — in costante aumento — nel 1960 è stato di circa 31 miliardi; nel 1961 sarà maggiore. Nel 1950 il disavanzo era di circa 7 miliardi e mezzo ed è andato sempre aumentando.

Le entrate infatti, pur essendo state portate nel 1960 a 18 miliardi rispetto ai 12 del 1957, non riescono certamente a dare stabilità e certezza di ripiano.

Napoli ha caratteristiche sue proprie. È la terza città d'Italia con una popolazione di circa 1 milione e 200 mila abitanti. Ha tutti i problemi e le esigenze, sempre crescenti, di una grande città marinara, con l'aggiunta di un flusso turistico di notevole portata ed un porto attivissimo. Ha necessità pertanto di servizi pubblici adeguati e quindi di notevoli, ineliminabili spese, in continuo incremento.

Peraltro, alla necessaria dilatazione della spesa non può far riscontro un aumento del gettito contributivo. Infatti scarso ed insufficiente è il reddito medio individuale, mentre elevata è la presenza della popolazione infantile, stante il costante incremento demografico. Tale situazione rovescia il normale rapporto tra popolazione complessiva ed attiva a danno di quest'ultima, contrariamente a quanto avviene in altre città italiane. Ciò di conseguenza determina un notevole squilibrio, per il gran numero di esenzioni necessarie, tra le entrate del Comune e le accresciute spese, laddove nelle zone a reddito medio più elevato si verifica il fenomeno opposto per la maggiore presenza di popolazione attiva.

A tale situazione così grave, di eccezionale portata, il Governo ha inteso porre riparo; e bisogna dare atto che ha compiuto ogni possibile sforzo con la collaborazione del Parlamento, portando notevoli modifiche al testo originario ed accettando numerosi emendamenti con il fermo proposito di restituire alla normalità amministrativa il comune di Napoli e dare notevole impulso al graduale sviluppo economico della città.

LA PORTATA ED I LIMITI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il testo definitivo approvato dalla Camera è degno della responsabile attenzione del Senato. Ne propongo consapevolmente l'approvazione.

Il disegno di legge prevede *tre forme di intervento statale*.

A) La prima si attua con la concessione di contributi a fondo perduto e capitarmente rapportati alla popolazione, residente al 31 dicembre 1960, in misura decrescente.

B) La seconda forma di intervento prevede il totale alleggerimento della finanza comunale, per venti anni, dagli oneri derivanti dai mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci, sia per le quote di ammortamento, sia per gli interessi.

C) Infine sarà possibile, con la terza forma di intervento, l'attuazione di un vastissimo programma di opere pubbliche straordinarie, di competenza del comune di Napoli, per un importo di 100 miliardi, con finanziamento ricavato dall'emissione di un prestito obbligazionario, garantito dallo Stato.

La struttura del disegno di legge nel testo attuale è tale perciò da garantire il raggiungimento dello scopo prefisso: risanare il bilancio ed attuare, con mezzi aggiuntivi, la esecuzione di un programma di opere pubbliche a carattere straordinario.

A) Contributi

Per quanto attiene alla prima forma di intervento statale sono state apportate modifiche sostanziali all'originario testo, aumentando il contributo fisso (art. 1) da 4 a 11 miliardi (ivi compresi 3 miliardi per la costruzione di alloggi per eliminazione di case malsane) e concedendo per un decennio (1961-1970), al posto del previsto quinquennio, il contributo a integrazione delle entrate che è capitaro per i primi cinque anni e fisso per i successivi dal 1966 al 1970 (art. 2).

Per la commisurazione del contributo capitaro si è opportunamente tenuta presente la popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, anziché quella residente al 31 dicembre 1958, come originariamente previsto.

Con questi notevoli miglioramenti apportati, in accoglimento di emendamenti proposti, si garantisce una più lunga integrazione delle entrate locali, per dare tempo e possibilità di veder aumentata — nello spazio non breve di 10 anni — la capacità contributiva dei cittadini attraverso la politica generale di sviluppo, a cui la presente legge contribuisce, e permettere, con ragionevole prudenza, il graduale passaggio dal periodo di integrazione (1961-70) a quello del normale bilancio, senza provocare crisi.

Gli aiuti al bilancio comunale, per questo capo, sono sensibili, e tali da assicurare una stabilità finanziaria che deve far presu-

mere la eliminazione o la riduzione al minimo degli eventuali mutui a ripianamento di bilanci anche per il futuro.

B) *Oneri per mutui*

Con il secondo tipo di intervento si mira a correggere la grave situazione debitoria. Gli emendamenti apportati al testo originario sono di rilevante entità ove si consideri che lo Stato si sostituisce in pieno al comune di Napoli nel pagamento delle annualità dei mutui concessi o da concedere a copertura dei disavanzi economici, per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1980. Lo Stato assume altresì a proprio carico la metà degli oneri per il decennio 1961-1970 mentre il Comune rimborserà l'altra metà delle somme anticipate dallo Stato, in tale periodo, e per l'intero quelle pagate nel decennio successivo, in trenta annualità a partire dal 1981 e con gli interessi del 2,80 per cento. Lo Stato inoltre anticiperà anche le somme occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 297, per l'identico periodo di tempo (art. 3). Il Comune sarà così liberato dalla pressione, non certo irrilevante, dei mutui per un periodo di 20 anni, iniziandosi ad effettuare i rimborsi solo nel 1981.

Ora è da presumere che in così lungo spazio di tempo, quasi di un'intera generazione, la situazione di Napoli notevolmente migliori, sia per i provvedimenti di carattere generale — in corso di attuazione o da adottare — sia per i provvedimenti previsti da questa legge speciale. Sarebbe infatti azzardata e non rispondente alla realtà la considerazione che allo scadere di questo periodo si ripresenti identica la situazione deficitaria di oggi, quasi che la vita di Napoli dovesse necessariamente ed eternamente essere sospinta verso l'immobilità e l'inerzia e non risentire invece lo stimolo, la spinta, l'incentivazione verso il miglioramento ed il progresso, offerti da numerosi provvedimenti legislativi.

Ma che la situazione generale di Napoli debba necessariamente modificarsi in meglio è un dato acquisito, anche in virtù del-

l'armonia delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Infatti il bilancio di Napoli, oltre i benefici che riceverà dai due gruppi di interventi sopra illustrati e dai prefinanziamenti, avrà, per un lungo periodo di tempo, notevole respiro in quanto dovrà far fronte soltanto alle esigenze correnti e non anche alle opere straordinarie.

C) *Opere pubbliche*

Infatti, per il terzo tipo di intervento, il disegno di legge prevede un concorso massiccio — delle dimensioni di 100 miliardi — per la realizzazione di un programma di opere straordinarie di proporzioni davvero notevoli. A rendersi conto dell'importanza dell'intervento basterà ricordare che con la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, venne prevista la spesa di 100 miliardi all'anno per risollevare le condizioni di miseria e di depressione di tutto il Mezzogiorno!

Cifra notevole con cui davvero si vuol concorrere, in modo concreto e deciso, alla rinascita della città partenopea.

L'articolo 4 del disegno di legge ha pertanto importanza fondamentale permettendo — per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie — l'emissione, da parte del comune di Napoli, di obbligazioni ventennali, assistite dalla garanzia dello Stato. Le emissioni sono scaglionate negli anni dal 1961 al 1966 e tutte le spese per l'emissione del prestito, nonchè il pagamento delle quote di ammortamento e di interessi sono a carico dello Stato per i primi quindici anni, relativi a ciascuna emissione.

Innovazioni radicali sono state apportate, in virtù delle quali lo Stato si accolla un onere triplo rispetto al testo originario dell'articolo 4, anche se la forma di finanziamento è diversa e vi è l'impegno congiunto del comune di Napoli. Impegno peraltro che trova possibilità di essere diluito nel tempo ed è di gran lunga inferiore ai notevolissimi benefici che la città potrà ricevere da questo imponente intervento.

Con questa norma si passa dal piano più strettamente finanziario per il risanamento del bilancio a quello economico.

Non vi è dubbio che la vastità di un tale impegno rappresenta un fatto di portata eccezionale, potendo permettere a Napoli, nel giro di pochi anni, di essere dotata di tutte le necessarie infrastrutture.

Le modifiche apportate all'originario disegno di legge per quanto si riferisce alle tre forme di intervento sopra illustrate sono state dettate anche tenendo conto dell'ordine del giorno del 18 febbraio 1961, votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Napoli, e in quello spirito si sono operati i possibili adattamenti.

Importanti disposizioni — anche se non di natura strettamente finanziaria — sono state introdotte negli articoli successivi.

Nell'articolo 5 infatti si afferma esplicitamente che i finanziamenti previsti dalla presente legge non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato e degli interventi degli enti pubblici.

Non potrà pertanto sorgere alcun dubbio sul carattere aggiuntivo e non sostitutivo degli interventi previsti da questa legge. Ciò significa che tutte le pubbliche amministrazioni e gli Enti sono tenuti a tutti gli interventi ordinari per Napoli in base ai mezzi a loro disposizione.

Lo stesso articolo 5 demanda la formulazione dei programmi delle opere da realizzare al comune di Napoli, d'intesa con le amministrazioni dello Stato interessate, in ciò accogliendo il voto del Consiglio comunale di Napoli.

Nel terzo comma dell'articolo 5 è prevista la inclusione nei programmi di opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, ricadenti nell'ambito del Comune, per il solo periodo di tempo però nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato. Le proposte sono fatte dall'Amministrazione provinciale di Napoli alle altre Amministrazioni, indicate nel secondo comma dello stesso articolo, e quindi anche all'Amministrazione comunale di Napoli. Così pure per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dai programmi dovranno provvede-

re le Amministrazioni statali sopra indicate ed il comune di Napoli.

È esclusa in tal modo l'Amministrazione provinciale di Napoli, sia dalla formulazione dei programmi, sia dalla progettazione ed esecuzione delle opere di sua competenza. Ma tale esclusione in verità — per ovvi motivi — appare del tutto ingiustificata.

Il Consiglio provinciale di Napoli, nella seduta del 6 novembre ultimo scorso, ha deliberato all'unanimità di chiedere alcuni emendamenti all'articolo 5 nel senso di determinare l'intesa tra l'Amministrazione provinciale di Napoli e gli organi statali, con esclusione del Comune, per quanto riguarda l'inclusione nei programmi di opere di competenza della Provincia ed affidando alla stessa Amministrazione provinciale la progettazione ed esecuzione delle opere di sua esclusiva competenza. Tali rilievi sembrano fondati, sia per rispetto della competenza e della gerarchia degli enti locali e sia per evitare — sul piano pratico — motivi di divergenza e di concorrenza.

Non pare opportuno al relatore però apportare in questa sede emendamenti, e ciò, sia per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione della legge con il rinvio alla Camera dei deputati del testo emendato, sia perchè — sul piano concreto — egli pensa si possa fare affidamento sulla sensibilità dell'Amministrazione comunale di Napoli e delle Amministrazioni statali interessate perchè le giuste richieste del Consiglio provinciale di Napoli vengano esaudite in sede di programmazione ed esecuzione delle opere.

A tal fine ritengo che le Amministrazioni suddette non vorranno rifiutarsi di accogliere questo voto che spero diventi voto del Senato della Repubblica.

Pare questa la soluzione più idonea in questo momento. Ogni nuovo ritardo aggraverebbe sempre più la gravissima situazione finanziaria del comune di Napoli proprio alla scadenza di un altro esercizio finanziario.

Occorre pertanto provvedere e subito di fronte ad una situazione patologica sotto tutti gli aspetti.

È inutile infine rilevare che nell'ultimo comma dell'articolo 5 si prevede la dichia-

razione di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ciò consentirà una più rapida esecuzione dei lavori per il compimento delle opere previste dai programmi.

PROVVEDIMENTI DI ALTRA NATURA

Con l'articolo 6 è sembrato opportuno introdurre una norma eccezionale — di durata limitata nel tempo — di divieto di assunzione di nuovo personale di qualsiasi qualifica, salvo deroghe autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale. Tale disposizione è stata dettata dalla necessità di evitare assunzioni indiscriminate, al di là dell'organico.

L'intervento in tale settore — lungi dal voler limitare il potere del Comune in tale materia — ha lo scopo di evitare di correre il rischio di ricreare situazioni che con la presente legge si intendono sanare. Tale intervento si giustifica ove si tenga conto che lo Stato offre mezzi di notevole rilievo al comune di Napoli per il risanamento della sua finanza.

Vi è inoltre la necessità di dare una stabilità a tutto il personale — molto numeroso — assunto in via provvisoria e fuori organico.

Attualmente infatti presta servizio al comune di Napoli un numero rilevante di assunti oltre i limiti consentiti dal regolamento organico, il quale peraltro — per essere stato adottato nel 1939 — non risponde alle accresciute, attuali esigenze. Lo stesso articolo 6 — al secondo comma — prevede pertanto che il nuovo organico del personale dovrà avere come limite numerico il personale attualmente in servizio.

La norma eccezionale subisce però due importanti limitazioni. Una, di carattere temporale, stabilisce in cinque anni dalla approvazione della legge, la durata del divieto di nuove assunzioni, l'altra — di carattere sostanziale — permette deroghe a tale principio, purchè autorizzate. Importante è rilevare che con il secondo comma dell'articolo 6 si autorizza con legge la formu-

lazione dell'organico sulla base del personale attualmente in servizio e di conseguenza si evita un qualsiasi controllo successivo.

L'articolo 7 poi, per favorire l'industrializzazione oltre i limiti territoriali del comune di Napoli, autorizza l'Ente autonomo Volturmo — quando ne avrà la disponibilità — di vendere l'energia elettrica anche fuori del comune di Napoli senza i vincoli di cui all'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Con l'articolo 8 infine, per il migliore e più rapido progresso di Napoli affidato alla industrializzazione, si estendono gli incentivi di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, senza le limitazioni ivi contenute in rapporto alla popolazione.

Le norme della legge del 1957 erano dettate dall'evidente preoccupazione di evitare la concentrazione nelle più grandi città delle nuove industrie, specialmente piccole e medie. Ora si fa eccezione solo per Napoli, in omaggio alla particolare situazione di carattere economico in cui versa, accogliendosi così i voti espressi da vari settori della Camera e dal Consiglio comunale di Napoli nel già ricordato ordine del giorno.

Si avranno così degli incentivi addizionali, con contributo a fondo perduto, in favore di coloro che prenderanno delle iniziative di carattere industriale nell'ambito della città di Napoli. Si contribuirà, cioè, a sollecitare il processo di industrializzazione di Napoli perchè diventi il centro propulsivo di tutto il vasto retroterra e di tutta l'Italia meridionale. Contemporaneamente va incoraggiata e sollecitata la creazione di industrie complementari per mettere in movimento tutta l'economia depressa del Mezzogiorno.

Non vi è dubbio che l'avvenire di Napoli ed il suo sviluppo economico sono legati ad un ulteriore processo di industrializzazione.

In tale processo si vanno delineando nel sud le aree di sviluppo previste dalla legge n. 634 del 1957 e di concentrazione intensiva in seguito alla creazione di industrie di base, pubbliche o private. Nuove situazioni, diverse e migliori rispetto alla realtà di dieci anni addietro, si profilano con le più promettenti prospettive verso il futuro.

In questo quadro — anche se il processo di crescita è ancora lento e richiede la presenza più estesa e qualificata dell'intervento pubblico per accelerare i tempi — Napoli ha il diritto di occupare un posto di privilegio nella espansione delle iniziative industriali nel sud per ragioni di carattere obiettivo, che vorrei definire naturali. Le industrie, grandi e medie, ivi già esistenti, il porto e le altre vie di comunicazione, la posizione centrale e l'esistenza di manodopera già addestrata e disponibile, sono altrettanti fattori positivi per il richiamo di attività industriali.

Sarà pur sempre necessario, però, che nel quadro della politica generale, come già innanzi rilevato, vi siano idonei interventi degli Enti a partecipazione statale con iniziative industriali di vasto respiro.

Nel complesso pertanto le misure previste dalla presente legge sono di notevole portata ed impongono ingenti oneri allo Stato. Correlativamente però dovrà essere condotta ed attuata una politica generale di sviluppo economico di Napoli, impostata organicamente, che permetta di orientare gli investimenti e le opere verso ben determinate finalità. Coordinare gli interventi, sfruttare gli incentivi, stimolare le iniziative di carattere pubblico e privato nel quadro di un piano regionale di sviluppo che, nell'ambito delle programmazioni nazionali, preveda l'incremento in particolare del capoluogo, significherà per Napoli attuare una concreta politica di sviluppo economico. Tale politica permetterà l'aumento del reddito e del tenore di vita dei cittadini napoletani con tutte le conseguenze di carattere sociale ed economico-finanziario anche relativamente al bilancio comunale.

Tutto ciò dovrà essere tenuto presente dagli organi competenti.

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, dopo aver messo in evidenza la difficile situazione della città di Napoli ad affrontare, con le scarse entrate, le necessarie spese per mantenere in efficienza i servizi indispensabili ad una grande città di 1.200.000 abitanti, esamina il contenuto della legge ed esprime parere favorevole all'approvazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Rileva che le disposizioni ivi contenute rispondono

alle finalità della legge, sia per il risanamento della situazione deficitaria del Comune, sia per le possibilità offerte di sviluppo economico ed industriale attraverso i finanziamenti a carico dello Stato.

La Commissione finanze e tesoro, da parte sua, rilevando che gli oneri a carico dello Stato sono stati notevolmente aumentati nel testo approvato rispetto a quello originario, giudica le misure eccezionali adottate pienamente giustificate non solo dalla gravità della crisi economico-finanziaria del comune di Napoli, ma anche dalla impostazione produttivistica del piano di intervento.

Favorevole è stato anche il parere della 9^a Commissione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Lo scopo che la legge speciale per Napoli si è prefisso è lontano dal voler risolvere nella sua interezza, con un colpo di spugna, la grave situazione di depressione economica di Napoli e del suo retroterra.

Ho già ripetutamente rilevato che tale finalità può essere raggiunta nel quadro di una politica generale di sviluppo, opportunamente coordinata negli interventi.

Nel complesso però il disegno di legge raggiunge la sua finalità; risana il deficit del Comune, migliora le infrastrutture della città e dà un impulso sul piano del progresso economico.

1. — *Risanamento delle finanze comunali*

Infatti con l'entrata in vigore della presente legge si può calcolare che si raggiungerà — fin dal primo esercizio — un equilibrio nel bilancio tra entrate e spese.

Ed invero in applicazione della legge speciale il deficit del bilancio comunale avrà una riduzione automatica del disavanzo di circa 17 miliardi. Riduzione che sarà costante anche negli anni futuri, fino al 1980.

In base a tale riduzione il disavanzo attuale, aggirantesi approssimativamente sui 32 miliardi (nel 1960 è stato di 30 miliardi e 500 milioni circa), avrà una contrazione

notevole, per portarsi a soli 15-16 miliardi circa.

E poichè per il primo esercizio l'articolo 1 della presente legge prevede un contributo straordinario a fondo perduto di 8 miliardi e l'articolo 2 un contributo capitaro complessivo di 11 miliardi e 545 milioni, per un totale perciò di 19 miliardi e 545 milioni, ne consegue che potrà essere coperto un deficit pari a circa 36 miliardi. Dovrebbe addirittura esserci una eccedenza attiva.

Negli anni successivi verrà a mancare il contributo straordinario e quello capitaro — nel 1962 pari al precedente — sarà decrescente fino al 1965. Fisso il contributo nel quinquennio successivo.

Nel decennio dovrà però ben essere avvertito lo sgravio degli oneri ed il miglioramento della situazione generale, anche in considerazione del fatto che il Comune dovrà curare gli impegni correnti, liberato da molti pesi e soprattutto da quello per opere straordinarie.

In base a questa considerazione — non potendosi prevedere con esattezza la dinamica delle entrate e delle spese del Comune negli anni futuri — venne accolto dal Governo il voto del relatore di maggioranza alla Camera e portato a dieci anni, al posto dei cinque previsti, il periodo in cui doveva operare l'integrazione con contributi a fondo perduto. Infatti si ritenne che il periodo di cinque anni fosse insufficiente a far sostanzialmente migliorare la situazione finanziaria del comune di Napoli, al segno da non necessitare di ulteriori interventi integrativi. Di conseguenza venne approvato l'emendamento aggiuntivo che oggi costituisce l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

Così per contributi a fondo perduto lo Stato, in un decennio, dovrà erogare la cospicua cifra di circa 90 miliardi.

Notevoli alleggerimenti inoltre — come già innanzi rilevato — sono stati portati alle finanze comunali con la formulazione definitiva dell'articolo 3 del disegno di legge, accogliendosi anche qui i voti del relatore di maggioranza e di vari settori della Camera dei deputati.

Lo Stato anticiperà le rate di ammortamento e di interessi dei mutui — vecchi e nuovi — fino a quello di pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960 per un periodo di venti anni, al posto dei dieci anni originariamente previsti. L'anticipazione, per lo stesso periodo di tempo, si estenderà altresì alle rate dei mutui contratti o da contrarre dal Comune ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297. Tali rate ammonteranno a circa 900 milioni all'anno. Ma il più importante è che lo Stato darà un ulteriore contributo pari alla metà delle somme pagate nel decennio 1961-1970. Ed il rimborso delle restanti somme avverrà in trenta annualità posticipate a partire dal 1981, con il saggio di interesse ridotto dal 5, originariamente stabilito, al 2,80 per cento.

Si sono così fugate le preoccupazioni e le perplessità avanzate sulla situazione in cui sarebbe venuta a trovarsi Napoli nel 1970, ove fosse stato approvato il testo presentato dalla Commissione della Camera e già notevolmente migliorato rispetto a quello originario. Si era infatti osservato che il beneficio accordato di ridurre alla metà il debito per quote di ammortamento ed interessi del decennio 1961-1970, pur comportando un onere rilevante per l'erario dello Stato, veniva praticamente ad essere annullato dalla corresponsione degli interessi sulla somma residua al 5,80 per cento, capitalizzati per trenta anni.

Sarebbe stato il 1970 pertanto un anno cruciale per le finanze di Napoli, perchè sarebbe venuto a mancare il contributo capitaro (si era già profilata la possibilità di ottenere l'integrazione con contributi per un decennio) e contemporaneamente avrebbero dovuto essere ripresi i pagamenti delle rate dei mutui, con scadenza oltre il 1970. A ciò si sarebbe aggiunto il nuovo onere — sia pure diluito in molti anni — del Comune per la restituzione, con gli interessi, delle somme anticipate dallo Stato.

Queste difficoltà prospettate, nel testo al nostro esame sono state superate in quanto i rimborsi, da parte del Comune, avranno inizio solo nel 1981 e il saggio di interesse è stato ridotto al 2,80 per cento.

Per questo capo — in applicazione dell'articolo 3 del disegno di legge — l'erario dello Stato corrisponderà un ulteriore contributo di parecchie decine di miliardi per l'accollo di metà delle somme pagate, per quote di ammortamento e interessi sui mutui, nel decennio 1961-1970, mentre sborserà, nel ventennio 1961-1980, sotto forma di anticipazione, una cifra rilevante, dell'ordine di centinaia di miliardi.

Con questi interventi notevoli e senza confronti penso che il comune di Napoli, anche alla scadenza del 1980, possa guardare con serenità e fiducia verso il futuro, che sarà certamente promettente, e sia per i risultati concreti raggiunti sul piano dello sviluppo, e sia per l'ulteriore progresso. È legittimo anche attendersi la realizzazione, in così lungo periodo di tempo, dell'auspicata riforma organica della finanza locale, con la prospettiva del risanamento *in toto* del *deficit* dei numerosi comuni, non in condizioni di poter sopportare il peso dei mutui a catena per il pareggio di bilanci. La riforma dovrà permettere l'equilibrio dei bilanci stessi — tra spese e entrate — mettendo a disposizione dei comuni le risorse necessarie.

2. — Programma di opere straordinarie

Il risanamento delle finanze comunali però è l'obiettivo principale, ma non unico della presente legge speciale.

Infatti, di fronte alle grandi necessità di Napoli, per la realizzazione di opere pubbliche, messe in luce dall'ampia discussione alla Camera, il Governo ha portato a 100 miliardi lo stanziamento, giudicando insufficiente quello di 25 miliardi previsto in origine. Il finanziamento dei 100 miliardi avviene — come già detto — con l'emissione, da parte del comune di Napoli, di obbligazioni ventennali, assistite dalla garanzia dello Stato.

Lo Stato si accolla tutti gli oneri del prestito per i primi quindici anni, a partire da ciascuna emissione di obbligazioni. Pone così a suo carico un onere di 75 miliardi, triplo, cioè, di quello originario di 25 miliardi, oltre le spese ed interessi. Si è già più in-

nanzi illustrata la portata ed il valore dell'articolo 4 della legge. Qui, a conclusione, giova solo ricordare che il fondo di 100 miliardi consentirà la programmazione e l'esecuzione di un complesso imponente di opere pubbliche di competenza comunale, *in aggiunta* agli interventi ordinari che dovranno essere effettuati dalle varie Amministrazioni dello Stato per le opere di loro competenza. Ad evitare che tali stanziamenti potessero avere carattere sostitutivo si è opportunamente disposto che la programmazione, come la progettazione ed esecuzione delle opere, venga operata annualmente dall'Amministrazione del comune di Napoli, d'intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e con la Cassa per il Mezzogiorno.

Tale accordo tra le varie amministrazioni è stato reputato necessario, sia perchè il programma da formulare potesse essere integrativo e coordinato con gli altri interventi che il Ministero dei lavori pubblici e la Cassa per il Mezzogiorno sono tenuti ad effettuare, nello stesso periodo di tempo, in base alle leggi in vigore, sia per sfruttare tutte le competenze tecniche dei vari uffici e dare un ritmo più celere ai lavori da compiere. Senza dire che l'intervento dello Stato si giustifica anche per l'onere massiccio di carattere finanziario cui è chiamato dal presente disegno di legge.

Resta perciò un largo margine alla discrezionalità degli organi locali per la scelta delle opere da includere nel programma e per la priorità da adottare per ciascuna di esse. Tale scelta sarà fatta, certo, in base ai criteri della necessità ed urgenza, tenendo pur sempre di vista, come obiettivo costante, la prospettiva dello sviluppo economico della città. E quindi i programmi non potranno e non dovranno ignorare tutti gli incentivi che possano, comunque, accelerare il processo di industrializzazione; ma preliminarmente la città di Napoli dovrà essere dotata di tutte le infrastrutture necessarie e degne di una grande e moderna metropoli.

Ritengo inutile fare a questo proposito una elencazione di opere da compiere.

Un breve cenno tuttavia merita il problema, davvero scottante per Napoli, dell'edi-

lizia popolare. In tale settore, nonostante i notevoli interventi operati nel passato o in atto, la situazione permane assai grave. Basti il solo rilievo che, in aggiunta ai programmi in via di realizzazione, pare che occorreranno migliaia di nuovi alloggi per portare l'indice di affollamento di Napoli a quello medio nazionale.

L'articolo 5 della legge — è vero — consentirà, ma soltanto limitatamente, il prelievo di somme per tale scopo, ed è pure destinata a costruzione di alloggi la somma di tre miliardi, di cui al secondo comma dell'articolo 1. Il problema però — nel suo complesso — va guardato per la sua soluzione nel quadro degli interventi ordinari dello Stato, così come quello dell'edilizia scolastica, del completamento ed ammodernamento del porto, dello sviluppo del turismo, eccetera.

Questi, in sintesi, insieme agli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 della legge — in precedenza illustrati — gli obiettivi che la legge si propone di raggiungere. L'impegno dello Stato è notevole e può paragonarsi a quello assunto per la rinascita della Sardegna, e per il Piano verde. Infatti gli oneri a carico dello Stato per l'attuazione di questa legge avranno un totale effettivo di 276 miliardi e 645 milioni. Per movimento di capitali gli oneri a carico dello Stato, sia per ammortamento mutui di bilancio, sia per ammortamento mutui in virtù della legge n. 297, aumenteranno complessivamente fino a 209 miliardi e 865 milioni.

L'onere complessivo dello Stato pertanto, per l'attuazione dei provvedimenti straordinari per Napoli, sarà di 486 miliardi e 510 milioni.

Raffrontata tale cifra con quella prevista dal disegno di legge originario, risulta più che triplicata.

Nella discussione in seno alla 1^a Commissione si è manifestata una opposizione generica al provvedimento in esame, più che altro sotto il profilo di opposizione alla politica economica generale. Secondo alcuni infatti il disegno di legge, mirando al risanamento del bilancio comunale, non affronta i problemi di fondo di Napoli e non apre prospettive verso l'avvenire della città.

D'altra parte si è osservato che un provvedimento diretto soltanto a ripianare il disavanzo finanziario potrebbe essere invocato dai numerosi Comuni deficitari esistenti in Italia. Mettendosi su questa strada però si precluderebbe lo sviluppo economico del Paese che ha bisogno di ben diversi incentivi, anche se i rapporti tra lo Stato e i Comuni vadano esaminati, sotto questo profilo, in un quadro generale per dare completa sistemazione alla materia. Di conseguenza, pur non manifestandosi una concreta opposizione agli interventi per Napoli, si è posta in evidenza la scarsa efficacia della legge speciale.

Più radicale la totale opposizione di altri intervenuti nel dibattito che, criticando il valore delle leggi speciali e rifacendosi ai precedenti negativi, anche con riferimento alla legge per Napoli del 1953, hanno manifestato la loro contrarietà alla approvazione di questo provvedimento straordinario, riservandosi di illustrarne in Aula le ragioni, in una con l'opposizione alla politica generale fin qui seguita per risollevare le condizioni depresse del Mezzogiorno d'Italia.

Tali rilievi trovano, invero, già esauriente risposta nell'esposizione di carattere generale svolta nella relazione. Val solo ripetere che il provvedimento in esame, pur avendo di mira, come obiettivo principale, il ripiano del *deficit* del bilancio comunale, apre notevoli prospettive per lo sviluppo futuro della città di Napoli, sia attraverso il programma straordinario di opere pubbliche, sia attraverso la possibilità di sfruttare gli incentivi di industrializzazione del Mezzogiorno.

La questione generale del *deficit* di molti Comuni italiani deve trovare idonea collocazione — come più sopra indicato — in un piano di riforma organica della finanza locale, senza potersi invocare l'attuale provvedimento come precedente storico per la richiesta di altre leggi speciali. Si è già rilevato che l'eccezionalità della situazione del comune di Napoli richiede un eccezionalissimo provvedimento e solo per Napoli.

Per quanto attiene ai motivi di opposizione alla politica economica generale, si è già osservato che la linea di sviluppo economico per il Mezzogiorno venne efficacemente se-

gnata nella discussione che si ebbe alla Camera nel febbraio scorso.

Ritengo pertanto che il presente disegno di legge vada approvato così come pervenuto al nostro esame. Si tratta di uno sforzo finanziario di portata notevolissima che lo Stato dovrà attuare. Napoli merita tutto ciò.

Il provvedimento di cui si propone l'approvazione, infatti, è un atto doveroso che la collettività nazionale deve compiere in favore di Napoli per correggere l'evidente squilibrio esistente fra le grandi città italiane. È un problema di importanza nazionale, la cui soluzione non consente altre attese.

La crisi di Napoli risale ad un secolo addietro allorché, con l'unità nazionale, essa perdette il ruolo di capitale. Napoli, all'epoca già dotata di notevoli attrezzature industriali, fornita di arsenali, di cantieri, di industrie metalmeccaniche e tessili, perdette la sua funzione economica e fu travagliata da una crisi da cui non potette risollevarsi, come invece avvenne per altre città italiane.

Nel 1860 Napoli era, oltre che la prima città d'Italia e una delle più grandi città europee, la capitale del Mezzogiorno. Ha perduto il suo antico prestigio e la sua importanza, pur esercitando un peso notevole nella vita economica nazionale, ma non può essere condannata ad un fatale declino nell'interesse generale del Paese. Pur avendo avuto le carni e l'anima straziate dall'ultimo conflitto, dimostrando tuttavia la sua anima eroica, Napoli è pur sempre nelle condizioni di adempiere ad una funzione essenziale dinamica, regionale e nazionale, perchè è in grado di essere il centro vitale e propulsivo di un nuovo ambiente meridionale in via di profonda, seppur lenta, trasformazione.

Se è vero che la vita economica della città in un secolo è stata come stagnante, non

è men vero che negli ultimi tempi vi è stato un notevole risveglio — presagio di fortune future — tale da potersi considerare l'inizio dello sviluppo avvenire di una moderna città produttiva, che affronta e domina i suoi problemi, anche se complessi e difficili.

Ulteriore impulso la vita economica di Napoli riceverà dalla politica di sviluppo del Mezzogiorno che è parte integrante ed essenziale della politica economica nazionale. Politica che incide ormai sulle strutture e che, attraverso la programmazione regionale, selettiva delle zone di intervento dirette a conseguire obiettivi specifici di sviluppo economico, vuole inquadrare nell'unico programma nazionale lo sviluppo generale del Paese con effetti equilibratori tra le varie zone e regioni.

Il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione si inserisce, con obiettivi specifici ben delimitati, in questo quadro e costituisce un atto di consapevole solidarietà, in questo anno, centenario della unificazione, verso una città ricca di tradizioni e di storia, ma pur carica di delusioni patite e di dolorose esperienze. Questa legge si indirizza però ai napoletani, agli uomini cioè che sono pur sempre il centro motore di ogni attività e di ogni processo evolutivo e di sviluppo, perchè siano essi non solo i destinatari della legge, ma anche e soprattutto gli artefici del divenire della loro città nel raccogliere, con dignità ed alto senso di responsabilità, l'incitamento del Parlamento italiano che, nel ramo del Senato, ha concesso a me meridionale di esprimere quello che mi auguro sia un consenso unanime ed è — di certo — un voto unanime.

Confido che il Senato della Repubblica vorrà approvare il disegno di legge.

PICARDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 8 miliardi.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi in Napoli ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La spesa prevista dal comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, commisurato per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, a lire 10.200 nel 1961 e nel 1962, a lire 8.800 nel 1963, a lire 7.700 nel 1964, a lire 6.600 nel 1965.

Per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969, e di lire 4.000 milioni nel 1970.

Art. 3.

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980 saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da

concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

Art. 4.

Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonchè servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.

Art. 5.

I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonchè degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

È fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 7.

Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturmo, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma conseguirà la disponibilità di energia di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i

limiti territoriali del comune di Napoli, senza bisogno delle autorizzazioni di cui al citato articolo 17.

Art. 8.

Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 1.000 milioni, in deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio (legge 21 luglio

1960, n. 722) per lo stesso esercizio 1959-60; per lire 14.545 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e per lire 965 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 585 del predetto stato di previsione, per lo stesso esercizio; per lire 21.950 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 5.450 milioni mediante riduzione dello stanziamento, per movimento di capitali, di detto stato di previsione per lo stesso esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.